

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 28 **del mese di** settembre
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO-LEGGE 28/GIUGNO 2013, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 99

Cod.documento GPG/2015/1557

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1557

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" che, all'art. 2, stabilisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare il Capo V "Apprendistato";

Vista la L.R. n.17 del 1 agosto 2005 e ss.mm. "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", e ss.mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 775 dell'11/06/2012 e ss.mm. "Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 'Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, c. 30, della l. 24/12/2007, n. 247'.";
- n. 1150 del 30/07/2012 e ss.mm. "Approvazione dell'Avviso e delle modalità per la presentazione e la validazione delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante da ammettere nel catalogo regionale - Approvazione delle modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi (voucher) - Attuazione della DGR 775/2012.";
- n. 702 del 03/06/2013 "Modifica dell'invito di cui all'Allegato 1 della propria deliberazione n. 1150/2012 "approvazione dell'avviso e delle modalità per la presentazione e la validazione delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante da ammettere nel catalogo regionale - approvazione delle modalità di assegnazione ed erogazione dei relativi assegni formativi (voucher) - attuazione della DGR 775/2012";
- n. 1037 del 23/07/2013 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 389/2013 e dell' elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. N. 2046/2010";

- n. 1487 del 21/10/2013 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 1487/2013 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. n. 2046/2010”;
- n. 461 del 7/04/2014 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla D.G.R. n. 1487/2013 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della D.G.R. n. 2046/2010”;
- n. 822 del 9/06/2014 “Recepimento dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" come modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78. - modifica alle proprie deliberazioni n. 775/2012 e 1150/2012”;

Richiamate altresì le Determinazioni dirigenziali;

- n. 14713 del 15/11/2012 “Costituzione Commissione di validazione delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante da ammettere nel catalogo regionale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 1150/2012”;
- n. 547 del 28/01/2013 “Approvazione del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012.”;
- n. 854 del 6/02/2013 “Aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. Il provvedimento.”;
- n. 5206 del 14/05/2013 “Aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. III provvedimento.”;
- n. 16497 del 12/12/2013 “Aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. IV provvedimento.”;
- n. 6753 del 20/05/2014 “Aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. V provvedimento.”;
- n. 3478 del 24/03/2015 “Aggiornamento del catalogo regionale delle offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. VI provvedimento.”;
- n. 6276 del 20/05/2015 “Aggiornamento del catalogo regionale delle

offerte formative per l'apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. 167/2011, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1150/2012. VII provvedimento.”;

- n. 1087 del 12/02/2013 “Procedure e modalità di controllo della frequenza degli apprendisti per la liquidazione degli assegni formativi relativi all’apprendista professionalizzante di cui alla DGR 775/2012”;
- n. 13438 del 26/9/2014 “Modifiche / Integrazioni alla procedure e alle modalità di controllo della frequenza degli apprendisti di cui alla determinazione n. 1087/2013;

Visti inoltre:

- l’articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista in particolare la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per l’apprendistato professionalizzante”, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, Repertorio atti 32/CSR del 20 febbraio 2014 (di seguito Linee guida);

Preso atto che le suddette Linee guida prevedono che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnino a recepire le disposizioni contenute nelle stesse;

Considerato che le Linee guida impattano sia sul contenuto che sulle modalità di gestione del Catalogo dell’offerta formativa costituito ai sensi delle deliberazioni n. 775/2012 e n.1150/2012 e che l’attuazione di alcuni degli aspetti di novità introdotti richiede l’adeguamento dei Sistemi informativi a supporto della progettazione dell’offerta formativa e della gestione della formazione;

Rilevata pertanto la necessità di rinviare l’attuazione di alcune delle disposizioni contenute nelle Linee guida rimandando a propri successivi atti:

- la individuazione delle disposizioni per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel nuovo catalogo regionale, strutturato con le competenze di base e trasversali come declinate nelle Linee guida;
- la determinazione delle modalità del riconoscimento dei moduli formativi già completati dagli apprendisti in precedenti rapporti di apprendistato ed alla conseguente riduzione oraria del percorso formativo;
- la individuazione degli standard necessari per le imprese che non si

avvalgono dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;

Ritenuto quindi opportuno:

- recepire le citate Linee guida, allegato parte integrante del presente atto, salvo quanto sopra previsto;
- disporre la chiusura dei termini per la candidatura e/o la modifica di offerte formative sull'attuale catalogo di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012;
- prorogare, al fine di dare continuità all'offerta formativa regionale destinata agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e fino a quando non sarà resa disponibile una nuova offerta formativa regionale, la validità dell'offerta formativa costituita ai sensi delle deliberazioni n. 775/2012 e n. 1150/2012;

Ravvisata la necessità di disporre che, nelle more dell'implementazione del nuovo catalogo che recepisca i contenuti delle linee guida, la fruizione del catalogo attuale avverrà:

- con la riparametrazione del monte ore sulla base del titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, come stabilito dalle citate Linee guida;
- con le caratteristiche di cui all'allegato 1, paragrafo 5 della sopracitata deliberazione n. 1150/2012;

Ravvisata in particolare la necessità di disporre, per gli apprendisti assunti a partire dal 1° ottobre 2015, che:

- per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente la durata della formazione di base e trasversale è di 40 ore e i contenuti sono quelli della prima annualità;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale la durata della formazione di base e trasversale è di 80 ore e i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;
- per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado la durata della formazione di base e trasversale è di 120 ore e i contenuti sono quelli delle tre annualità;
- per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la determinazione del monte ore sulla base del titolo di studio la durata della formazione è effettuata secondo le seguenti proporzioni:

durata contratto	ore di formazione		
	Senza titolo	Diplomati	Laureati

0-4 mesi	12	12	12
4-6 mesi	20	16	12
Oltre 6 mesi	40	32	24

e conseguentemente il voucher riconosciuto viene riparametrato come segue:

- 150 Euro per 12 ore
- 200 Euro per 16 ore
- 250 Euro per 20 ore
- 300 Euro per 24 ore
- 400 Euro per 32 ore
- 500 Euro per 40 ore

Acquisito il parere favorevole delle parti sociali componenti la Commissione Regionale Tripartita (art. 51, L.R. n. 12/2003) con procedura scritta in data 18/09/2015;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.”;
- n. 1663 del 27 novembre 2006 “Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- n. 2416 del 29/12/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm. ed ii;
- n. 1377 del 20/09/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata con deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060 del 20/12/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;
- n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;
- n. 335/2015 “Approvazione Incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto”.

- n. 905/2015 “Contratti Individuali di Lavoro stipulati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001. Proroga dei termini di scadenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente in materia;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. recepire le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, allegato parte integrante del presente atto, rinviando a propri successivi atti:
 - l'individuazione delle disposizioni per la presentazione e la validazione delle offerte formative in apprendistato professionalizzante da ammettere nel nuovo catalogo regionale, strutturato con le competenze di base e trasversali come declinate nelle Linee guida;
 - la determinazione delle modalità del riconoscimento dei moduli formativi già completati dagli apprendisti in precedenti rapporti di apprendistato e la conseguente riduzione oraria del percorso formativo;
 - l'individuazione degli standard necessari per le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
2. prorogare, al fine di dare continuità all'offerta formativa regionale destinata agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e fino a quando non sarà resa disponibile una nuova offerta formativa regionale, la validità dell'offerta formativa costituita ai sensi delle deliberazioni n. 775/2012 e n. 1150/2012;
3. disporre la chiusura dei termini per la candidatura e/o la modifica di offerte formative sull'attuale catalogo di cui alla propria deliberazione n. 1150/2012;
4. disporre che, nelle more dell'implementazione del nuovo catalogo che recepisca i contenuti delle Linee guida, la fruizione del catalogo attuale avverrà:
 - con determinazione della durata e dei contenuti dell'offerta formativa sulla base del titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, come stabilito dalle citate Linee guida;

- con le caratteristiche di cui all'allegato 1, paragrafo 5 della sopracitata deliberazione n. 1150/2012 e ss.mm.;

stabilendo in particolare che:

- per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente la durata della formazione di base e trasversale è di 40 ore, e i contenuti sono quelli della prima annualità ;
- per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale la durata della formazione di base e trasversale è di 80 ore e i contenuti sono quelli della prima e della seconda annualità;
- per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado la durata della formazione di base e trasversale è di 120 ore e i contenuti son quelli delle tre annualità;
- per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la riparametrazione del monte ore sulla base del titolo di studio la durata della formazione è parametrata secondo le seguenti proporzioni:

durata contratto	ore di formazione		
	Senza titolo	Diplomati	Laureati
0-4 mesi	12	12	12
4-6 mesi	20	16	12
Oltre 6 mesi	40	32	24

- il voucher riconosciuto per la formazione degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante verrà riparametrato come segue:

150 Euro per 12 ore
 200 Euro per 16 ore
 250 Euro per 20 ore
 300 Euro per 24 ore
 400 Euro per 32 ore
 500 Euro per 40 ore

5. stabilire che quanto disposto al precedente punto 4. si applica per gli apprendisti assunti a partire dal 1° ottobre 2015;
6. pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Deliberazione concernente le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Repertorio atti n. *32/csr* del 20 febbraio 2014

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 20 febbraio 2014

PRESO ATTO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 il quale ha previsto che la formazione professionalizzante, interna alle aziende, venga integrata dalla formazione sulle competenze di base e trasversali, di competenza regionale, nel limite delle risorse disponibili;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante: "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", il quale ha stabilito che questa Conferenza adotti le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato articolo 2 prevede che possano, in particolare, essere adottate alcune disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

CONSIDERATA la necessità di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in ragione della competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome in materia di formazione professionale, ha trasmesso con nota n. 4774/C9LAV/C9FP del 17 ottobre 2013, la proposta di Linee guida per l'apprendistato professionalizzante;

CONSIDERATO che detta proposta, con nota del 29 ottobre 2013, è stata inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e finanze con richiesta di far pervenire le proprie valutazioni al fine della prosecuzione della relativa istruttoria;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero dell'economia e finanze, con nota n. 28147 del 4 dicembre 2013, ha reso noto di non avere osservazioni da formulare, mentre il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 18 dicembre 2013, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla proposta di linee guida in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 29 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Regioni hanno concordato alcune modifiche al testo;

CONSIDERATO che, a seguito di detto incontro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 29/0000901/L del 14 febbraio 2014, ha inviato la versione definitiva della bozza di Linee guida in argomento che è stata diramata, il 17 febbraio 2014, alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione con la precisazione che la Regione Puglia, con riferimento al numero di ore dell'offerta informativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

DELIBERA DI ADOTTARE LE SEGUENTI

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
(Art. 4 D. Lgs. n. 167 del 2011)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

1. Offerta formativa pubblica: durata, contenuti e modalità di realizzazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che il limite delle risorse pubbliche disponibili su ciascun territorio per la predisposizione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali corrisponde al 50% del totale della quota parte ripartita annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Direttoriale. Resta inteso che tale limite può essere implementato da risorse ulteriori che le Regioni e le Province autonome dovessero destinare a tale tipologia di interventi nella loro programmazione formativa.

Le amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, laddove esauriscano le risorse disponibili e per l'intero periodo di indisponibilità, ne garantiscono tracciabilità e comunicazione anche alle direzioni territoriali del lavoro quale causa esimente per le imprese dell'obbligo della formazione di base e trasversale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile¹ per l'impresa e per l'apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti *privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;*
- 80 ore, per gli apprendisti *in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale²;*
- 40 ore, per gli apprendisti *in possesso di laurea o titolo almeno equivalente³.*

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

1. *Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro⁴;*
2. *Organizzazione e qualità aziendale;*
3. *Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;*
4. *Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;*
5. *Competenze di base e trasversali;*
6. *Competenza digitale;*
7. *Competenze sociali e civiche;*
8. *Spirito di iniziativa e imprenditorialità;*
9. *Elementi di base della professione/mestiere.*

¹ Si intende per disponibile un'offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente, che consenta all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

² Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010, e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

³ Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

⁴ Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale formazione costituisce credito formativo permanente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.

Le imprese devono almeno disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

2. Piano formativo individuale

Il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 167 del 2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

3. Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recante: "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino". Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc.) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

4. Aziende multilocalizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale o, a seguito della piena operatività delle presenti linee guida⁵ e, quindi, dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

5. Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

⁵ Vedi punto 5





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Inoltre, a seguito dell'approvazione delle presenti Linee Guida, verrà costituito un apposito gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di:

- Definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- Individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- Definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- Articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 167 del 2011, in moduli coerenti con L'EQF, l'elenco delle competenze individuate all'articolo 1 delle presenti Linee Guida;
- Definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, delle presenti Linee Guida.

6. Salvaguardia delle competenze delle Province autonome

In considerazione dell'articolazione dell'apprendistato e del suo ruolo nel mercato del lavoro locale restano ferme le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1557

data 18/09/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza